



*Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI IV

COMMISSIONE TECNICO NORMATIVA

VERBALE RIUNIONE 13 MAGGIO 2022

Il giorno 13 maggio 2022, con inizio alle ore 9,30 su convocazione del Presidente del Comitato Nazionale Vini DOP ed IGP, Prof. Attilio Scienza (rif. note convocazioni 15/3/2022, 28.04.2022, e successiva comunicazione del 29.04.2022), si è svolta, tramite video conferenza utilizzando la piattaforma informatica LifeSize, la prosecuzione della riunione della Commissione tecnico normativa del Comitato nazionale vini del 7 aprile 2022, per l'esame delle seguenti richieste di modifica di disciplinari.

1. Omissis.
2. modifica (ordinaria e dell'unione) del disciplinare di produzione della DOC dei vini "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" (in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler").
3. modifica (ordinaria e dell'unione) del disciplinare di produzione della DOC dei vini "Lago di Caldaro" o "Caldaro" (in lingua tedesca "Kalterersee" o "Kalterer").

Si procede all'appello dei presenti. Partecipano alla seduta in video conferenza, oltre al **Presidente di Commissione Paolo Castelletti**, i componenti: Gianluigi Biestro, Alberto Mazzoni, Palma Esposito (anche come referente del Comitato per la Regione Veneto e per le Province autonome di Trento e Bolzano), Gabriele Castelli.

Sono, inoltre, presenti, per le rispettive istanze di competenza, i rappresentanti della Regione Friuli Venezia Giulia e Veneto, Andrea Giorgiutti e Nicola Barasciutti, nonché i rappresentanti della Provincia Autonoma di Bolzano, Thomas Haas e Andreas Kraus.

Per l'Ufficio PQAI IV, sono presenti Andrea Squarcia, Stefania che verbalizzano.

Partecipa, inoltre, il Presidente del Comitato Nazionale Vini, Prof. Attilio Scienza ed il Componente del Comitato Dott. Luca Lauro.

Risultano assenti: Igor Gladich, Stefano Sequino, oltre al rappresentante della provincia Autonoma di Trento.

Accertato che ai presenti è consentito, con le modalità adottate, sia di seguire la discussione che intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'OdG, il **Presidente Castelletti** dà inizio ai lavori indicati nell'OdG.

Punto 1 – O.d.G.) - Omissis

Omissis

Punto 2 – O.d.G.) - modifica (ordinaria e dell'unione) del disciplinare di produzione della DOC dei vini “Alto Adige” o “dell’Alto Adige” (in lingua tedesca “Südtirol” o “Südtiroler”).

Con la presenza dei rappresentanti della Provincia autonoma di Bolzano, vengono espone le modifiche proposte al disciplinare con gli elementi principali delle relazioni a supporto dell'istanza e, per quanto riguarda la limitazione della zona di imbottigliamento, si evidenzia, che è necessario integrare la documentazione con l'attestazione di un numero di produttori che rappresentano il 51% della produzione imbottigliata nell'ultimo biennio. Tale percentuale deve essere indicata dall'Organismo di controllo (in questo caso dalla CCIAA di Bolzano) sulla base dei presenti in Assemblea dei Soci facendo riferimento non al totale dei voti ma in riferimento alla produzione.

Inoltre si informa che l'istanza presenta modifiche ordinarie ed unionali e che l'istruttoria di queste ultime seguirà soltanto al termine della pubblicazione della domanda di modifica ordinaria nella GU dell'Unione europea.

Viene, quindi, esaminato lo schema di disciplinare e di seguito si riportano le osservazioni della Commissione:

Articolo 1:

Introduzione del termine “Gold” per i prodotti VSQ riserva.

La Commissione evidenzia delle criticità per l'utilizzo di tale termine, in particolare riguardo all'articolo 31 della L. 238/2016, il quale andrebbe aggiornato con la nuova menzione o specificazione.

Viene fatto presente, inoltre, che tale termine, alquanto generico, è già in uso in alcune Cantine soprattutto per i prodotti derivanti dal vitigno a moscato giallo. Pertanto occorre approfondire il fatto se il termine in argomento possa essere integrato all'articolo 31 della legge 238/2016.

Kraus, dirigente della Provincia autonoma di Bolzano, afferma che è scongiurato il caso di confusione con Goldmuscatel, che esiste da più di 100 anni.

La Commissione ritiene, comunque, il termine “Gold” generico e già diffuso nelle etichette di molte cantine non sono dell'Alto Adige; pertanto, si invitano i proponenti, in accordo con la Provincia di Bolzano, a individuare un termine più preciso e possibilmente legato, oltre che al prodotto, anche al territorio.

Kraus, si riserva la facoltà di confrontarsi con i proponenti al fine di verificare una loro momentanea rinuncia al fine di agevolare le modifiche al disciplinare che rivestono maggiore urgenza.

Per quanto riguarda la richiesta dell'utilizzo del termine *Gran Alp*, la **Commissione** propone lo stralcio di detta menzione, in quanto sia a livello nazionale che di altri paesi dell'Unione europea

sussistono delle denominazioni con il termine “Alp”, che ne pregiudicano il suo utilizzo (Reg. 33/2009– Art. 33).

comma 7:

Cancellare i riferimenti normativi relativi all’utilizzo della denominazione «Alto Adige».

Articolo 2

comma 1, lettera c):

La Commissione ritiene utile conoscere se è volontà dei proponenti prevedere l’utilizzo dei vitigni aromatici nella frazione residuale del 15% della base ampelografica.

comma 1, lettera c):

La Commissione rileva una base ampelografica molto ampia e non caratterizzante che risulta però appropriata per la peculiarità del territorio e delle produzioni della DOC “Alto Adige”.

comma 1, lettera d):

si segnala una incongruenza con l’articolo 1 riguardo alle tipologie bianche con indicazione di due vitigni, in quanto sembrano essere elencati un numero superiore di vitigni rispetto al citato articolo 1. Pertanto si chiede di far corrispondere le formulazioni presenti nei due articoli.

Con riguardo all’indicazione in etichetta di due varietà di vite si propone di specificare all’articolo 1 le disposizioni contenute all’articolo 45, comma 1 della legge n. 238/2016.

comma 1, lettera e):

per la tipologia Rosso con indicazione di due vitigni vitigno, valgono le stesse considerazioni del in precedenza esposte per le tipologie Bianco.

comma 2:

completare, per uniformità, con i nomi in tedesco.

Articolo 3:

E’ necessario acquisire una cartografia aggiornata della DOP Alto Adige. E’ altresì utile che la cartografia indichi anche la collocazione geografica, all’interno dell’Italia, della DOP, ciò al fine di allegarla alla domanda al momento della trasmissione alla CE.

Articolo 5

Comma 1: zona di vinificazione e imbottigliamento. Si ribadisce quanto precedentemente illustrato per le modifiche di categoria unionale.

Comma 1, a):

Non si comprende quale sia la zona (comuni limitrofi e intera Provincia di Trento) in cui possono essere effettuate le operazioni di vinificazione ed elaborazione dei vini, in deroga alla zona di produzione. La Commissione comunque suggerisce che i requisiti che le cantine devono possedere per effettuare le operazioni in deroga possono essere verificate direttamente dall’OdC.

Comma 1, b):

Per quanto riguarda la delimitazione della zona di imbottigliamento, si suggerisce di conformare le giustificazioni di tale previsione a quelle della DOP Soave la cui domanda di modifica è stata positivamente accolta dalla Commissione europea e pubblicata nella GUUE n. L/411 del 19.11.2021.

A titolo di esempio si riporta la formulazione adottata nel disciplinare della DOP Soave riguardo la delimitazione della zona di imbottigliamento.

“Conformemente alla normativa nazionale e dell’Unione europea l’imbottigliamento dei vini “.....”, deve essere effettuato all’interno del territorio delimitato di cui al precedente, ed è motivato dall’esigenza di salvaguardare la qualità dei vini, garantire l’origine ed assicurare la tempestività, l’efficacia ed economicità dei controlli.

Infatti, il trasporto e l’imbottigliamento al di fuori della zona di produzione possono compromettere la qualità del vino “.....”, che viene esposto a fenomeni di ossidoriduzione, sbalzi di temperatura e contaminazioni microbiologiche, che possono generare effetti negativi sulle caratteristiche chimico-fisiche (acidità totale minima, estratto non riduttore minimo, ecc.) e organolettiche (colore, odore e sapore).

Detti rischi sono tanto maggiori quanto più grande è la distanza percorsa. L’imbottigliamento nella zona di origine, con l’assenza di spostamenti delle partite di vino, o con minimi spostamenti, consente invece di mantenere inalterate le caratteristiche e le qualità del prodotto.

Questi aspetti, associati all’esperienza e la profonda conoscenza tecnico-scientifica delle qualità particolari dei vini, maturata negli anni dai produttori della denominazione di origine “.....”, consentono di effettuare l’imbottigliamento nella zona di origine con le migliori accortezze tecnologiche, volte a preservare tutte le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei vini previste dal disciplinare.

L’imbottigliamento in zona di produzione si prefigge altresì di assicurare il controllo, da parte del competente Organismo, con la massima efficienza, efficacia ed economicità; requisiti che non possono essere forniti in egual misura al di fuori della zona di produzione.

Infatti, l’Organismo di controllo può programmare, nella zona di produzione, con la massima tempestività, le visite ispettive presso tutte le Ditte interessate al momento dell’imbottigliamento del vino, in conformità al relativo piano dei controlli.

Ciò al fine di accertare in maniera sistematica che soltanto le partite di vino DOP “.....”, siano effettivamente imbottigliate, conseguendo così i migliori risultati in termini di efficacia dei controlli, nonché ad un costo contenuto a carico dei produttori, con il fine di offrire al consumatore la massima garanzia in merito all’autenticità del vino confezionato.

Inoltre, ai sensi della vigente normativa nazionale, a salvaguardia dei diritti precostituiti, è consentito che le imprese imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l’imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata, a condizione che presentino apposita istanza al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, allegando idonea documentazione atta a comprovare l’esercizio dell’imbottigliamento della DOP “.....” per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della modifica che introduce l’obbligo di imbottigliamento in zona.”.

Comma 2:

Riguardo all’utilizzo delle Unità Geografiche Aggiuntive, si rende opportuno inserire una disposizione all’art. 4, al fine di prevedere che il vino derivi da uve raccolte completamente nelle singole UGA. Si consiglia di cancellare l’ultimo capoverso, poiché di difficile gestione.

Comma 3:

La commissione propone di depernare il sotto ripotato paragrafo, in quanto prescrive una disposizione superflua. Inoltre il limite del 30% è difficile da verificare e andrebbe a incidere sul costo del piano dei controlli.

~~“Nella produzione dei Vini “Alto Adige” con o senza sottozona è consentito l'utilizzo di uve parzialmente appassite. La percentuale di uve appassite non può superare il 30%”~~

Alle ore 12.45 **Castelletti** si scollega ed assume la presidenza la D.ssa Palma Esposito.

Uniformare all'Articolo 1 la disposizione relativa al periodo di affinamento in bottiglia (dei vini “Alto Adige” spumante di almeno 72 mesi) per l'utilizzo della nuova menzione.

Articolo 6:

Per la tipologia spumante specificare tenore zuccherino: *da pas dosè a brut*.

Per la tipologia Rosso, anche riserva, al colore: specificare: *dal rosso rubino al rosso granato*; inoltre al sapore togliere “*pieno*” e “*consistente*”.

Rientra **Castelletti** che riassume la presidenza.

Articolo 7.3:

la Commissione ritiene utile chiarire con i proponenti se le UGA possono utilizzare in etichetta uno solo dei vitigni di volta in volta elencati, oppure se possono utilizzare il nome di due varietà laddove per alcune di esse risultano indicati 2 o più vitigni (es. nel Comune di Cortina). In tale ultima ipotesi necessita che articolo 1 e articolo 7 concordino per quanto riguarda l'elenco dei vitigni da utilizzare in etichetta.

Per quanto riguarda l'utilizzo del “pittogramma” nel caso in cui il vino sia riferito a un'UGA la commissione condivide la proposta del Consorzio, poiché sembrerebbe coerente dal punto di vista normativo. Considerata proposta innovativa la Commissione propone di ampliare la platea dei beneficiari (produttori consorziati o no) e comunque suggerisce che la questione sia trattata anche in riunione congiunta con la Commissione AA.GG., al fine di gestire giuridicamente eventuali future domande e per rivalutare casi analoghi discussi nel precedente mandato di Comitato Nazionale Vini DOP e IGP)

Penultimo capoverso:

Spostare il seguente periodo all'articolo 3 nella descrizione della sottozona Santa Maddalena al fine di definire la zona della menzione “classico”.

*Per i vini «Alto Adige Santa Maddalena» prodotti da uve ottenute da vigneti siti nella zona d'origine più antica, già indicata dal decreto ministeriale del 23 ottobre 1931 (in Gazzetta Ufficiale n. 290 del 17 dicembre 1931) concernente la delimitazione del territorio di produzione del vino tipico Santa Maddalena (**frazioni Santa Maddalena, S. Pietro, S. Giustina, Leitago e parte di Rencio menzioni geografiche aggiuntive Prazöll, St Peter, St. Justina, Leitach e Rentsch**), e' consentito l'uso della specificazione aggiuntiva «classico»*

Articolo 8

Comma 1

In merito ai sistemi di tappatura, la Commissione ritiene utile sapere se i proponenti intendano o meno escludere il tappo a corona.

Alle ore 14.30 il Presidente **Castelletti** chiede se i presenti hanno ulteriori interventi. Non chiedendo altri di intervenire, il Presidente ringrazia i Componenti e chiude i lavori con l'interruzione del collegamento tramite la piattaforma LifeSize rinviando la trattazione del successivo punto all'OdG a data da concordare.

Approvazione on-line

IL PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE TECNICO-NORMATIVA
(Paolo CASTELLETTI)